

Ciò non significa che i buoni del tesoro non sieno un debito, come le cambiali sono un debito per Rothschild, ma sono un debito destinato a far entrare per anticipazione nelle casse i mezzi di cui può disporre il Governo. Quindi quando vogliamo sapere, non la vera situazione del tesoro, ma la vera situazione finanziaria, dobbiamo vedere qual'è l'uscita e qual'è l'entrata d'un paese. In un dato momento anche un paese che ha un'uscita inferiore all'entrata può trovarsi con pochi denari in cassa per far fronte ai debiti che scadono, e se alla chiusura dell'esercizio si trova con un debito, ciò non significa ch'egli non possa soddisfare a questo debito.

Io non posso rispondere altrimenti che con questa osservazione, poichè per dare maggiori spiegazioni dovrei ripetere le medesime cifre addotte dall'onorevole Depretis.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se il controprogetto dell'onorevole Musolino stampato cogli allegati, e pubblicato anche nel rendiconto, è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, debbo dar lettura di una proposta dell'onorevole Minervini che vi si riferisce:

« Propongo che la Camera dichiarando allo Stato di non trovare luogo a votare il controprogetto Musolino ne rinvià l'esame a tempo migliore, senza che ciò potesse costituire un precedente che respingesse il sistema dell'unica imposta. »

MINERVINI. Mi sono avvisato a far questa proposta per un precedente della Camera. Quando si propose la imposta sulla ricchezza mobile, ebbe luogo una delle discussioni che più hanno onorato questo Parlamento sia che si rivolga la mente a coloro che sostennero, sia che la si rivolga a coloro che oppugnarono la proposta, perocchè quella discussione previde gli errori: la pratica dette ragione alla opposizione che venne rilevandoli, ed ora a correggere ed a migliorare, vale la discussione che allora facemmo da questi banchi.

Era relatore l'onorevole Pasini, di non mai abbastanza compianta memoria, ed io mi feci lecito di richiedergli se nella esistenza de sistema delle tasse molteplici, ricopiato dalla Francia, non dovesse l'imposta della ricchezza mobile, cennando alla tassa unica mettere il paese nel *caos* di due sistemi che si elidono fra loro.

E mi feci lecito d'interpellarlo su questo progetto, per sapere, se tendesse alla soppressione delle tasse molteplici, per trasformarle tutte quando che sia, nella tassa unica: la quale sarà la via che noi dovremo tenere a tempo opportuno per venire all'abolizione delle imposte molteplici che formano il cancro che rode la Francia e che opprime la vita dell'Italia. L'onorevole Pasini mi dichiarava che precisamente questa fosse la idea della Commissione; io ne presi atto, e vedendo ora questa proposta dell'imposta unica riprodotta dall'onorevole Musolino nel suo sistema vorrei che non

ammettendosi si evitasse di creare un precedente. Per ciò che riguarda le cifre io non entrerò a discutere le divergenze fra lui, la Commissione e il ministro.

PRESIDENTE. Certo, non deve entrare nel merito.

MINERVINI. Siccome questo sistema contiene un principio dirigente, io vorrei che se la Camera non se ne potesse oggi occupare non avesse a pregiudicare la quistione, quando la grande riforma della imposta unica venisse proposta, sia col sistema Musolino, sia con quello del collega Romano che la vorrebbe sulla rendita, sia col mio sistema che la fonda sul capitale, siccome fu stabilita dalla repubblica fiorentina. Ecco perchè io proponeva quell'ordine del giorno che io raccomando alla benignità della Camera, e credo conciliare le vedute del Musolino col desiderio attuale della Camera.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta sospensiva dell'onorevole Minervini sul controprogetto del deputato Musolino.

MINERVINI. La ritiro. Quando l'onorevole Musolino non appoggia la mia proposta, io ritiro il mio ordine del giorno, anche perchè la Camera non può rimanere pregiudicata nella sua sovranità in ogni tempo.

PRESIDENTE. La ritira? Sta bene.

Gli onorevoli Gibellini, Castellani, De Martino, Giordano, Confalone e Aliprandi propongono un emendamento ai titoli I, II e III del seguente tenore:

« Ai titoli I, II e III dello schema della Commissione viene sostituito quanto segue:

« Art. 1. Le imposte fondiaria e sulla ricchezza mobile sono trasfuse nell'unica imposta diretta sull'entrata, ossia rendita netta.

« Art. 2. L'aliquota erariale sarà del 10 per cento su tutte le rendite nette prodotte nel regno. Fino all'accertamento da ordinarsi per legge, in tempi normali, della rendita dei terreni, il principale fondiario rurale, attualmente in vigore, si riterrà corrispondere appunto a detta aliquota.

« Art. 3. L'imposta suddetta sulla rendita verrà riscossa per dodicesimi.

« Art. 4. Ne andranno immuni i redditi, o la parte loro, unicamente personali, ossia dovuti al lavoro proprio attuale, semprechè, col resto che possiede il contribuente, siano inferiori a 400 lire nette annue; quelli di essi fra le 400 e le 600 lire contribuiranno all'erario l'1 per cento.

« Art. 5. Sarà depennata dal catasto mobiliare ogni annualità attiva, non che ogni deduzione di passivo, non però di spese, e ciascun debitore nazionale, anche immune dall'imposta, anche possessore di stabili, avrà diritto, salvi i patti in contrario, e senza obbligo di provare alcun pagamento di tassa, di ritenere al proprio creditore una quota dell'annualità eguale all'aliquota, di cui nell'articolo 2, con aggiunta di quella media di sovrimposta che sarà predeterminata per regio decreto.